

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3989 del 02/08/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1418 del 22/03/2018 intestata a HERA S.P.A. per lo Scarico n. 27 appartenente all'agglomerato AFC0076_Ciola in Comune di Mercato Saraceno.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4170 del 02/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1418 del 22/03/2018 intestata a HERA S.P.A. per lo Scarico n. 27 appartenente all'agglomerato AFC0076_Ciola in Comune di Mercato Saraceno.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-1418 del 22/03/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico n. 27 appartenente all'agglomerato AFC0076_Ciola in Comune di Mercato Saraceno.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ad HERA S.p.A. in data 05/04/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende, all'Allegato A *“SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE”*, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali

Considerato che in data 04/06/2018 HERA S.p.A., nella persona di Pierpaolo Martinini, ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata con particolare riferimento all'effettivo corpo recettore dello scarico, acquisita da questa Agenzia al PGFC/2018/9182 del 08/06/2018;

Atteso che in data 14/06/2018 HERA S.p.A. ha trasmesso documentazione a completamento, acquisita al PGFC/2018/9540;

Dato atto che con nota PGFC/2018/10485 del 02/07/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzato alla valutazione della richiesta presentata da HERA S.p.A.;

Atteso che in data 01/08/2018 il Responsabile dell'endoprocedimento “scarichi acque reflue urbane in corpi idrici superficiali” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

“ (...) Con il presente atto si provvede a modificare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale con le specifiche proposte dal GSII relativamente alla collocazione dello scarico. Nello specifico il GSII dichiara che a seguito di più precisi sopralluoghi è stato appurato che il punto di scarico non si trova localizzato sul torrente Boratella, bensì risulta essere collocato in fosso interpodereale.

Considerato che il corpo recettore non appartiene al Demanio Idrico, si provvede pertanto ad eliminare la prescrizione n. 11 che recita: “...entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa e - SAC di Forlì-Cesena - alla Unità Demanio Idrico per competenza e alla Unità Infrastrutture Fognarie per conoscenza - istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.” (...);”

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-1418 del 22/03/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico n. 27 appartenente all'agglomerato AFC0076_Ciola in Comune di Mercato Saraceno.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ad HERA S.p.A. in data 05/04/2018, sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione soprarichiamata con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-1418 del 22/03/2018** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico n. 27 appartenente all'agglomerato AFC0076_Ciola in Comune di Mercato Saraceno.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ad HERA S.p.A. in data 05/04/2018, **sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione soprarichiamata con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-1418 del 22/03/2018.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-1418 del 22/03/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad ATERSIR ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con istanza AUA acquisita in data 13/12/2017 HERA SpA ha presentato istanza di autorizzazione per lo scarico 27 di Mercato Saraceno. Tale scarico fu dapprima autorizzato e poi, stante il mancato risanamento prescritto, diniegato con Atto n. 558 del 02/09/2008.

Il GSII con la presente istanza chiede “...di autorizzare lo scarico in oggetto, nelle more delle modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016”.

Tale scarico viene autorizzato esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 “*Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane*”, che inserisce l’agglomerato AFC0076_Ciola (il quale comprende lo scarico in oggetto) nella Tabella 6-Elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE e priorità 3: la priorità 3 della citata D.G.R. n. 201/2016 prevede l’adeguamento degli impianti entro il 31/12/2030.

Il rapporto tecnico di Arpae - ST relativo allo scarico in oggetto si intende acquisito in data 23/03/17 PGFC/2017/4450 con la nota da considerarsi come “format” di riferimento per tutte le reti (ricadenti nell’ambito della DGR 201/2016) non trattate;

In data 17/01/2018 PGFC/2018/860 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Le motivazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

A.1. SUCCESSIVE MODIFICHE

Con il presente atto si provvede a modificare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale con le specifiche proposte dal GSII relativamente alla collocazione dello scarico. Nello specifico il GSII dichiara che a seguito di più precisi sopralluoghi è stato appurato che il punto di scarico non si trova localizzato sul torrente Boratella, bensì risulta essere collocato in fosso interpodereale.

Considerato che il corpo recettore non appartiene al Demanio Idrico, si provvede pertanto ad eliminare la prescrizione n. 11 che recita: “...entro sessanta giorni dal rilascio dell’atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena - alla Unità Demanio Idrico per competenza e alla Unità Infrastrutture Fognarie per conoscenza - istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.”

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA al Comune di Mercato Saraceno ed acquisita in data 13/12/2017 PGFC/2017/18210 e successiva modifica non sostanziale, (relativa alla effettiva collocazione dello scarico) PGFC/2018/9182 del 08/06/2018 e PGFC/2018/9540 del 14/06/2018.

C. SPECIFICHE FORNITE DAL GSII

scarico 24

Agglomerato	AFC0076_Ciola	
Ubicazione	Via Ciola Castello 20 – Ciola di Mercato Saraceno	
Coordinate scarico	752045 - 4874534	
Ubicazione catastale	Foglio 67 mappale 37	
Tipo di rete fognaria afferente	mista	
Lunghezza	380 ml	complessivi
Diametro nominale	300 mm	
Ae residenti serviti	46 AE	Dato indicato nell'autorizzazione rilasciata dal Comune
Qm attualmente scaricata	19 mc/die	Calcolato assumendo un contributo pro capite giornaliero pari a 200 litri (250 x 0,8)
Corpo idrico recettore	Fosso interpoderale	
Bacino idrico	Fiume Savio	

D. PRESCRIZIONI

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2030; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione degli scarichi nella nuova configurazione dovrà essere richiesta nuova istanza di A.U.A.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016;
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06;
3. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
4. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento;
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
6. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; nel caso, il GSII dovrà provvedere alla pulizia con autospurgo del manufatto di tombinatura;
7. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità della rete;

8. Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.